

CONTRATTO PROVVISORIO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE – ANNO 2020

Tra

l'ATS della Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano, Corso Italia n.19, C.F./P.IVA n.09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Walter Bergamaschi

e

l'Ente Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - Cod. budget **321000061** - per la struttura Ambulatorio Odontoiatrico dell'Istituto Sacra Famiglia - con sede legale in Cesano Boscone (MI), Cap. 20090, P.zza Monsignor Moneta, 1 C.F. n. 03034530158, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Marco Bove

Premesso che:

1. con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo di contratto tra le Aziende Sanitarie Locali e i Soggetti Pubblici e Privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. ai sensi della DGR n.VIII/937 del 01.12.2010, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro;
4. l'art.15 comma 6 della L.R. n. 33/2009 prevede che *"L'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate"*;

5. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario gli Erogatori dei prestazioni a carico del SSR sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
6. gli Enti erogatori, che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.
7. con DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020"*, vengono definite le tempistiche e le modalità per la negoziazione da adottarsi per l'anno 2020;
8. entro il 31.05.2020 verrà sottoscritto il contratto definitivo utilizzando lo schema di cui al suballegato 2A della DGR sopra citata;
9. è stato dato seguito agli adempimenti in ordine ai requisiti previsti dalla DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di diritto Privato;
10. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula

a integrazione del rapporto contrattuale ex DGR n.VI/47508 del 29.12.1999 già instaurato in precedenza tra le Parti, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.5, integrano i rapporti contrattuali instaurati ex DGR n.VI/47508 del 29.12.1999 in precedenza tra le Parti.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, integrative al contratto già stipulato in precedenza tra le Parti, si applicano a tutta la produzione relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate a cittadini lombardi o ad essi assimilabili.

Per quanto riguarda le attività di specialistica ambulatoriale erogati a pazienti extraregionali, verranno remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2020 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale ed internazionale.

Per gli erogatori di diritto privato la negoziazione delle attività erogate prevederà la stipula di un contratto unico a prescindere dalla residenza dei pazienti e avrà come base di riferimento il finanziato 2019.

Art. 3

Valorizzazione per le prestazioni a contratto

Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019, si individua, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota pari ai 4/12 di quanto contrattato per l'anno 2019 relativamente alle seguenti tipologie di prestazioni erogate:

– **specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale:** importo assegnato **€ 26.547**.

L'assegnazione annuale delle risorse verrà individuata entro il 31 maggio 2020 secondo la metodologia prevista dalla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019.

Per le attività di specialistica ambulatoriale verrà definito un contratto unico a prescindere dalla residenza dei pazienti e avrà come base di riferimento il finanziato 2019, come già riportato all'art.2. L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante il periodo di validità del presente contratto evitando così di avere dei cali negativi di offerta.

L'Ente si impegna altresì alla prosecuzione del progetto Ambulatori aperti già avviato nel corso degli anni precedenti.

Gli acconti in relazione al budget negoziato verranno erogati in base alla percentuale prevista dalle regole di sistema regionali vigenti per l'anno di competenza.

Art. 4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere erogate secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo della ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 5

Validità, durata e imposta di bollo

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2020 sino alla data di sottoscrizione del contratto definitivo per l'anno 2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art.11 dello schema-

tipo di contratto approvato con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR n. 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS della Città Metropolitana di Milano

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Legale Rappresentante

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

Marco Bove

FIRMATO DIGITALMENTE